

UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

(Comuni di Romeno e Cavareno)

**DECRETO N. 10/2026**

**del Commissario liquidatore dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia**

**OGGETTO: Fondo garanzia debiti commerciali (Art. 1 Comma 859 e seguenti Legge 145/2018) Anno 2025. Provvedimenti.**

---

L'anno duemilaventisei addì ventisette del mese di febbraio alle ore 09:00 presso sala del Comune di Cavareno il Commissario liquidatore dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia sig. Fattor Luca, in modalità mista on line.

Assiste il Segretario dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia dott.ssa Giovanna Loiotila.

il signor Fattor Luca nella sua qualità di commissario liquidatore dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, ha disposto per quanto in oggetto.

Decreto del Commissario liquidatore n. 10 dd. 27.02.2026

**OGGETTO: Fondo garanzia debiti commerciali (Art. 1 Comma 859 e seguenti Legge 145/2018) Anno 2025. Provvedimenti.**

### **IL COMMISSARIO LIQUIDATORE**

Premesso che con deliberazione consiliare n. 19 di data 27.12.2024, immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025-2027;

Ricordato che, ai sensi dell'art. 1 c. 859 della L. n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), così come modificato dal c. 854 dell'art. 1 della Legge 160/2019, qualora l'ente locale al 31 dicembre rilevi un debito commerciale residuo, di cui all'art. 33 del D. Lgs. n. 33/2013, non inferiore di almeno il 10% a quello risultante al 31.12 dell'esercizio precedente e comunque non superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nell'esercizio oppure, pur rispettando la suddetta condizione, presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno 2023 non rispettoso dei termini di cui all'art 4 del D. Lgs. n. 231/2002, è tenuto a stanziare entro il 28 febbraio 2024 nella parte corrente del bilancio un accantonamento denominato "Fondo garanzia dei debiti commerciali" per l'importo calcolato ai sensi del c. 862 dell'art. 1 della L. n. 145/2018, che confluisce a fine esercizio nella quota libera del risultato di amministrazione;

Richiamato il c. 2 dell'art. 9 del D. L. n. 152/2021 che modifica, rendendola più incisiva, la disciplina delle misure di garanzia per il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, c. 858 e seguenti della L. 145/2018, che prevede che gli enti in contabilità finanziaria sono obbligati all'accantonamento al Fondo garanzia debiti commerciali anche nel corso della gestione provvisoria o dell'esercizio provvisorio e, inoltre, con la lettera a) che interviene sulle modalità di calcolo dell'indicatore relativo al debito residuo;

Viste pertanto in dettaglio le seguenti disposizioni della Legge n. 145/2018:

- art. 1 c. 859: *"A partire dall'anno 2020, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 1, c. 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si applicano:*

a) *le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'art. 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;*

b) *le misure di cui ai commi 862 o 864, se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231."*

- art. 1 comma 861: *"Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare";*

Visto l'art. 1, c. 862, L. 30 dicembre 2018 n. 145, il quale prevede che:

- art. 1 comma 862: *"Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato*

*Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:*

*a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*

*b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*

*c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*

*d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente”;*

- art. 1 comma 867: “A decorrere dal 2020, entro il 31 gennaio di ogni anno le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunicano, mediante la piattaforma elettronica di cui al comma 861, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente. Per l'anno 2019 la comunicazione è effettuata dal 1° al 30 aprile 2019. Per le amministrazioni che ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard Ordinativo Informatico, di cui al comma 8-bis dell'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'obbligo del presente adempimento permane fino alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale il predetto standard viene adottato.”;

Rilevato che, ai sensi del richiamato art. 9 del D. L. n. 152/2021 l'indicatore di riduzione del debito pregresso che i Comuni dovranno considerare ai fini dell'accantonamento assumerà il valore “Indicatore di riduzione del debito = Stock 2025 PCC / Stock 2024 PCC” o alternativamente “Indicatore di riduzione del debito = Stock 2025 contabilità comunicato / Stock 2024 contabilità comunicato” e che in entrambi i casi l'indicatore individuerà una situazione da sanzionare se avrà assunto un valore maggiore di 0,9 e se, al contempo, lo Stock 2025 avrà superato il 5% del totale delle fatture ricevute nello stesso esercizio;

Rilevato che le risultanze della piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'art. 7, c. 1, del D. L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64 (PCC) e degli indicatori di cui al citato art. 1 c. 859 per l'anno **2024** dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia risultano le seguenti:

|                                                            |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| - Riepilogo del debito scaduto e non pagato al 31.12.2024: | 0,00 €         |
| - Fatture ricevute nel 2024:                               | 1.560.110,99 € |
| - Stock debito/fatture ricevute (<5%):                     | 0,000000%      |
| - Indicatore di ritardo dei pagamenti:                     | -5,4 giorni;   |

Rilevato che le risultanze della piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'art. 7, c. 1, del D. L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64 (PCC) e degli indicatori di cui al citato art. 1 c. 859 per l'anno **2025** dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia risultano le seguenti:

|                                                            |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| - Riepilogo del debito scaduto e non pagato al 31.12.2025: | 0,00 €         |
| - Fatture ricevute nel 2025:                               | 1.279.372,15 € |
| - Stock debito/fatture ricevute (<5%):                     | 0,000000%      |
| - Indicatore di ritardo dei pagamenti:                     | -5,2 giorni;   |

Rilevato pertanto che il dato “Indicatore di riduzione del debito = Stock 2025 PCC / Stock 2024 PCC” rilevato per l'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia è di € 0,00/€ 0,00 = 0,00, inferiore al citato valore di 0,9 previsto dal richiamato art. 9 del D.L. n. 152/2021, e che al contempo lo Stock 2025 corrisponde al 0,0000% del totale delle fatture ricevute nello stesso esercizio;

Verificato di conseguenza che le risultanze di cui sopra garantiscono il rispetto per l'anno 2025 delle disposizioni di cui all'art. 1 c. 859 della Legge 145/2018 e dell'art. 9 del D. L. n. 152/2021 e non richiedono

l'applicazione delle misure di cui all'art. 1 c. 862 della Legge 145/2018 e quindi la costituzione per l'anno 2026 dell'accantonamento al Fondo Garanzia Debiti Commerciali;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica amministrativa, nonché alla regolarità contabile resi entrambi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 185 – 1° e 2° comma - del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 12 del 18.09.2025 avente ad oggetto: "Presenza d'atto della cessazione dell'attività istituzionale dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia (Comune di Romeno e Comune di Cavareno) a far data dal 31 dicembre 2025. Approvazione dell'atto di indirizzo inerente i criteri e le procedure da seguire per lo scioglimento dell'Ente";

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 12 del 18.09.2025 con la quale è stato tra l'altro nominato commissario liquidatore dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia il sig. Luca Fattor demandando allo stesso il compito di redigere il progetto di scioglimento;

Dato atto che il commissario liquidatore presso l'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia svolge le funzioni di Presidente, della Giunta e del Consiglio fino allo scioglimento dell'ente;

Visto il decreto del Commissario liquidatore dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 03/2026 del 27.02.2026 con oggetto "Esame ed approvazione aggiornamento del Documento Unico di Programmazione - DUP 2026/2028";

Visto il decreto del Commissario liquidatore dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 04/2026 del 27.02.2026 con oggetto "Esame ed approvazione Bilancio di Previsione Finanziario per gli esercizi 2026-2028, Nota integrativa e suoi allegati";

Visto il decreto del Commissario liquidatore dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 05/2026 del 27.02.2026 con oggetto "Atto di indirizzo per la gestione del bilancio 2026 - 2028. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi e contestuale nomina";

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011.

Visto il Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m..

Visto lo Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia.

Visto il Regolamento di Contabilità.

Constatato che, l'articolo 66 della L.R. 22 dicembre 2004 prende atto che con la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 sono stati abrogati gli articoli 125 e 130 della Costituzione ed automaticamente abrogate anche a livello locale tutte le disposizioni che prevedono controlli preventivi di legittimità sugli atti dei Comuni;

Vista la propria competenza all'assunzione del presente provvedimento;

## DECRETA

1. Di prendere atto delle risultanze della piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 (PCC) e degli indicatori di cui al citato art. 1 comma 859 dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia che per l'anno **2025**, sono le seguenti:

|                                                            |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| - Riepilogo del debito scaduto e non pagato al 31.12.2025: | 0,00 €         |
| - Fatture ricevute nel 2025:                               | 1.279.372,15 € |
| - Stock debito/fatture ricevute (<5%):                     | 0,000000%      |
| - Indicatore di ritardo dei pagamenti:                     | -5,2 giorni;   |

2. Di dare atto che le risultanze di cui sopra garantiscono il rispetto per l'anno 2025 delle disposizioni di cui all'art. 1 c. 859 della Legge 145/2018 e dell'art. 9 del D. L. n. 152/2021 e non richiedono l'applicazione delle misure di cui all'art. 1 c. 862 della Legge 145/2018 e quindi la costituzione per l'anno 2026 dell'accantonamento al Fondo Garanzia Debiti Commerciali;
3. Di dare atto che le risultanze relative all'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio 2025 sono state comunicate, tramite la nuova piattaforma Area RGS, così come disciplinato dall'art. 1 c. 867 della Legge 145/2018;
4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii., stante l'urgenza a definire il non stanziamento e relativo non accantonamento degli importi come sopradescritti;
5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo telematico dell'Unione dei Comuni;
6. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.